CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA, CIPRIANI, TAMINO

Presentata l'8 luglio 1988

Provvedimenti economici a favore degli anziani

COLLEGHI ! — Come è noto, la legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha stabilito un finanziamento di 3.000 miliardi di lire in tre anni per garantire il trattamento minimo vitale ai cittadini il cui reddito non raggiunge un livello che la legge considera minimo per la sopravvivenza.

Per dare un seguito operativo allo stanziamento dei 3.000 miliardi (500 per il 1988, 1.000 per il 1989, 1.500 per il 1990 e per gli anni successivi), occorre una legge che definisca quale reddito si intenda per « minimo vitale », chi sono gli aventi diritto, gli enti erogatori e le modalità di erogazione della integrazione.

La presente proposta di legge traduce in disegno organico la norma precettiva della legge finanziaria 1988.

Va ricordato che il riferimento per godere della integrazione non è l'ammontare della pensione, ma il reddito complessivo (con esclusione del reddito della casa di proprietà in cui vive il cittadino beneficiario).

Va infine ricordato che non si può risolvere il problema dei meno favoriti dalla società con una erogazione di natura economica, anche se necessaria per vivere decorosamente, ma occorre che il Parlamento si faccia carico di ulteriori provvedimenti per la realizzazione di ser-

vizi sociali usufruibili dagli anziani (case protette, *day hospital,* assistenza domiciliare, valorizzazione del tempo libero, ecc.) considerando che nell'anno duemila gli ultrasessantenni rappresenteranno un quarto della società e che già oggi i pensionati sono 18 milioni, un terzo della popolazione italiana.

In ogni caso questa proposta, sebbene non intenda esaurire il complesso degli interventi volti a riequilibrare l'assetto delle condizioni socioeconomiche degli anziani rispetto agli altri strati della società, intende stabilire, con certezza, le condizioni di erogazione delle provvidenze economiche a favore degli anziani.

Con l'articolo 1 si stabilisce che tutti i cittadini ultrasessantacinquenni hanno diritto a ricevere dal comune di residenza una integrazione dei propri redditi attraverso la corresponsione di una cifra che consenta il raggiungimento del minimo vitale e che, in seguito al primo triennio di applicazione della presente legge, questo diritto venga esteso ai cittadini ultrasessantenni.

Con l'articolo 2 si quantifica il livello di tale integrazione fissandolo ad una cifra corrispondente all'80 per cento della quota delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici indicizzata al 100 per cento rispetto alle variazioni del costo della vita calcolato dall'ISTAT e si stabiliscono alcuni correttivi nel caso di due anziani conviventi, di anziani conviventi con altre persone e di anziani proprietari dell'alloggio in cui abitano.

L'articolo 3 stabilisce invece la documentazione da presentare al fine di ottenere l'integrazione al minimo vitale; è da notare il ricorso all'autocertificazione, prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, quasi mai utilizzata, che consente un notevole risparmio dei tempi burocratici di attesa.

L'articolo 4 chiarisce i tempi di corresponsione del contributo di minimo vitale mentre con l'articolo 5 si istituiscono, presso i comuni e le circoscrizioni, appositi centri di informazione per l'applicazione di tale legge. Sappiamo infatti che molte iniziative rivolte agli anziani, siano esse prese dalle amministrazioni centrali o siano prese dalle amministrazioni locali, si arenano di fronte alla assoluta mancanza di informazione che ne limita la possibile valenza. È quindi assolutamente necessario investire risorse umane ed economiche in questo settore che a noi sembra essenziale per una buona riuscita della legge.

L'articolo 6 dispone alcune norme nel caso eventuale di riscontro di irregolarità, mentre l'articolo 7 garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi inerenti la concessione dei contributi di integrazione per il minimo vitale.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono l'entità del fondo (7.000 miliardi di lire quantificati tenendo conto dei dati della Banca d'Italia, della « Relazione Gorrieri » sulla povertà e dei dati ISTAT sulla popolazione) da ripartire per poter svolgere gli interventi per l'integrazione al minimo vitale e la sua rivalutazione annuale in base all'indice medio di aumento del costo della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A partire dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, i cittadini ultrasessantacinquenni hanno diritto di ricevere dal comune di residenza un'integrazione dei propri redditi attraverso la corresponsione di una cifra che consenta il raggiungimento del minimo vitale.

2. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, tale beneficio è esteso, con le medesime modalità, a tutti i cittadini ultrasessantenni.

ART. 2.

1. La quota di minimo vitale rispetto a cui viene calcolata l'integrazione è fissata in una cifra corrispondente all'80 per cento della quota delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici indicizzata al 100 per cento rispetto alle variazioni del costo della vita calcolato dall'Istat di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per gli anziani che vivono completamente soli.

2. Nel caso di due anziani conviventi la quota di minimo vitale rispetto a cui viene corrisposta l'integrazione è calcolata individualmente e corrisponde alla quota di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicata per 0,82.

3. Nel caso di anziani che vivono insieme ad una o più persone, con l'eccezione di cui al comma 2, la quota di minimo vitale è calcolata individualmente e corrisponde alla quota di cui al comma 1 moltiplicata per 0,60.

4. La quota di cui al comma 1 viene ridotta del 10 per cento nel caso che gli anziani siano proprietari o comproprietari dell'alloggio in cui abitano.

ART. 3.

1. La corresponsione dell'integrazione avviene dietro presentazione di una domanda corredata della seguente documentazione:

a) certificato comprovante i redditi individuali (modelli 101, 201, 740);

b) dichiarazione in base alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 marzo 1971, n. 390, comprovante data di nascita, residenza, stato di famiglia;

c) atto notorio relativo alla proprietà di beni immobili.

2. La domanda può essere presentata non prima di sei mesi dal compimento del 65° anno.

ART. 4.

1. L'amministrazione comunale è tenuta a corrispondere l'integrazione a partire dal mese successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

2. Qualora la domanda sia presentata da un cittadino che ha già compiuto il 65° anno di età, l'amministrazione è tenuta a corrispondere l'integrazione entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Per accertare la titolarità del diritto e per esercitare le necessarie funzioni di controllo e di verifica l'amministrazione comunale si avvale degli uffici provinciali delle imposte dirette.

ART. 5.

1. Nei primi sei mesi di applicazione della presente legge presso i comuni e le circoscrizioni decentrate viene istituito un centro di informazione per l'applicazione di tale legge utilizzando anche forme di comunicazione diretta ai potenziali interessati.

ART. 6.

1. Gli organi di controllo, competenti ai sensi delle leggi vigenti, procedono a verifiche periodiche, circa il rispetto delle norme di cui alla presente legge. Delle eventuali irregolarità riscontrate è trasmessa notizia all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti.

ART. 7.

1. Ciascun cittadino ha diritto di prendere visione degli atti di concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

ART. 8.

1. Ad integrazione delle entrate dei comuni previste dalla legislazione vigente a partire dal 1989 è istituito un fondo di 7.000 miliardi di lire, che viene ripartito tra i comuni in rapporto alla popolazione residente di età superiore ai 65 anni secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT ed in rapporto inverso al reddito *pro capite* accertato dall'ISTAT per la provincia di appartenenza di ciascun comune.

ART. 9.

1. Il fondo previsto dall'articolo 8, a partire dal 1989, è rivalutato annualmente in base all'indice medio di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente e biennalmente in base all'andamento del rapporto tra popolazione residente di età superiore ai 65 anni e popolazione residente complessiva.